

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Copia

N. 2 del 15-01-2021

Oggetto: ADOZIONI DEL PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2021/2023

L'anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 15:45, presso il piano terra dell'edificio scolastico "Giovanni Paolo II" sito in via G. Leopardi, snc, attuale sede del Comune di Monsampietro Morico, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

| | | |
|-------------------------|---------------------|-----------------|
| Gualtieri Romina | SINDACO | Presente |
| D'ANGELO ROMINA | Vice Sindaco | Presente |
| GRECI SIMONE | Assessore | Presente |

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Mariarosaria Dott.ssa Giorgio

La Signora Avv. Romina Gualtieri, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la giunta comunale a discutere e deliberare sull'argomento di cui in oggetto.

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 13 del 01.08.2020 sono stati approvati il Bilancio di previsione 2020/2022 ed il Documento Unico di Programmazione triennio 2020/2022;
- con deliberazione di C.C. n. 24 del 06.07.2020 è stato approvato il Rendiconto per l'esercizio finanziario anno 2018;

VISTO l'art. 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 75:

«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;

VISTE in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario ~~del~~ente;

RILEVATO che il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema ~~pre~~vigente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

PRESO ATTO che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 29%, e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

RILEVATO che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto *“i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*.

RILEVATO pertanto che il Comune di Monsampietro Morico dispone di un margine di potenziale maggiore spesa pari a € 26.471,35, fino al raggiungimento del primo valore soglia (vedi conteggi come da schema allegato 1)

RITENUTO pertanto di aggiornare i reclutamenti e i fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, secondo il seguente programma di assunzioni:

Istruttore Direttivo contabile cat. D1 tempo parziale

DATO ATTO che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il “valore soglia” sopra citato;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 1 comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tuttora tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

RILEVATO a tal fine che il valore medio della spesa di personale del 2011-2013 è pari a €. 94.213,42 e che la spesa di personale di cui al c.557 – art. 1 – L.292/2006 in sede previsionale la spesa di personale per il triennio 2020-2022 tale dato si mantiene in diminuzione rispetto al 2011-2013, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM *“La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”*;

VISTI:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D.Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza, il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di

Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D.Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

PRESO ATTO che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2019-2021 (delibera n. 28 del 13/11/2020)

DATO ATTO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

RITENUTO pertanto di adottare il piano di fabbisogni di personale per il triennio 2021-2023, confermandolo schema di dotazione organica del Comune di Monsampietro Morico già adottato con delibera n. 27 del 13.01.2020 secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018:

ANNO 2021

Assunzione di n. 1 unità di personale con profilo professionale di "Istruttore Direttivo Contabile" e rapporto di lavoro indeterminato part-time nella Categoria Giuridica D - Posizione Economica e di Accesso D.1, tramite attingimento da altre graduatorie attive;

ANNO 2022

Eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art.9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 e dalle disposizioni dei limiti di cui al comma 557 art.1 della L. 292/2006;

ANNO 2023

Eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art.9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 e dalle disposizioni dei limiti di cui al comma 557 art.1 della L. 292/2006;

Rilevato che il costo della dotazione organica così come delineata nel presente provvedimento, rientra nella programmazione finanziaria già esistente, in quanto prevede la sostituzione di posti già coperti dal punto di vista contabile, e pertanto si muove entro i limiti finanziari di cui all'art. 1 comma 557 L. 296/2006;

Acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 in data

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";

DATO ATTO altresì che al fine di poter procedere alle assunzioni, previste nel Piano in approvazione, dovranno essere verificati i seguenti presupposti:

- l'art. 1, comma 475, lett. e) della Legge 232/2016 che dispone, in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, il divieto assoluto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, in tema di riduzione di spesa del personale, ed in particolare il comma quater, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2014, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno (ora soggetti al "pareggio di bilancio", come previsto dalla Legge di Stabilità 2016) devono assicurare la riduzione delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- l'art. 1, comma 557-ter della Legge 296/2006, il quale stabilisce che il mancato rispetto del comma 557 implica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 112/2008 convertito con Legge n. 133/2008;
- rispetto del pareggio di bilancio anno precedente e in via previsionale per l'anno in corso (legge 28.12.2015 n. 208);
- comunicazione alla ragioneria generale dello stato dell'avvenuto rispetto del pareggio di bilancio entro il 31 marzo (legge n. 232/2016 come modificata dall'art. 1, comma 786 della legge 27.12.2017 n. 205);
- attivazione della piattaforma telematica per le certificazioni dei crediti (art. 27 D.L. n. 66/2014);
- trasmissione delle comunicazioni previste dall'art. 1, comma 508, della legge 11 dicembre 2016 n. 232 agli enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 243;
- approvazione nei termini previsti del bilancio di previsione, del rendiconto di gestione, del bilancio consolidato ed invio dei dati relativi ai suddetti atti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (art. 9 del D.L. n. 133/2016);
- approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, con specifico parere dei revisori dei Conti e relativa comunicazione al D.F.P. dei relativi contenuti entro 30 giorni dall'adozione (d.lgs. 75/2017)

DATO ATTO del raggiungimento, del saldo finanziario in materia di Pareggio di Bilancio anno 2018, come da certificazione digitale inviata al MEF;

VERIFICATA la compatibilità della spesa del personale con la riduzione prevista dall'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2017 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATA la possibilità di modificare in qualsiasi momento il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023, approvato con il presente atto, qualora si verificassero esigenze e condizioni tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento, relativamente al triennio in considerazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 19, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 (Legge Finanziaria per l'anno 2002) che dispone che a decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli Enti Locali, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 448 e smi;
- l'art. 3 comma 120 bis del D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, secondo il quale il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla deliberazione di approvazione del bilancio annuale dell'ente;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile, ai sensi del dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

RICONOSCIUTA la propria competenza in merito, ai sensi dell'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI

- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 118/2011, così come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 126/2014;

PROPONE

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e qui si intendono integralmente riportate;

2. DI APPROVARE, la programmazione triennale del fabbisogno relativamente all'anno 2021 come di seguito:

ANNO 2021

Assunzione di n. 1 unità di personale con profilo professionale di "*Istruttore Direttivo Contabile*" e rapporto di lavoro indeterminato part-time nella Categoria Giuridica D - Posizione Economica e di Accesso D.1, tramite attingimento da altre graduatorie attive;

ANNO 2022

Eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art.9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 e dalle disposizioni dei limiti di cui al comma 557 art.1 della L. 292/2006;

ANNO 2023

Eventuali assunzioni a tempo determinato che si dovessero rendere necessarie per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale nel rispetto dei limiti di spesa previsti dall'art.9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito dalla Legge 122/2010 e dalle disposizioni dei limiti di cui al comma 557 art.1 della L. 292/2006;

3. DI DARE ATTO che detti provvedimenti rientrano nei limiti delle capacità assunzionali dell'anno 2021.

Pareri ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 2 del 15-01-2021, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Data: 15-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Romina Gualtieri)

Sulla proposta deliberativa concretizzata dalla premessa e dal dispositivo di cui alla sopra esposta deliberazione n. 2 del 15-01-2021, comportando la stesa riflessi diretti e/o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, si esprime, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE

Data: 15-01-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Romina Gualtieri)

Letto e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to (Romina Gualtieri)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Mariarosaria Dott.ssa Giorgio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione:

- È stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);
- E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Monsampietro Morico, 27-03-2021

IL RESP. DELLA PUBBLICAZIONE
F.to (LAMBERTUCCI FEDERICA)

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione, pubblicata a norma di Legge, è divenuta esecutiva in data 15-01-2021

() trascorsi 10 giorni dalla data suindicata di scadenza pubblicazione.

() in quanto dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, DLgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Giorgio Mariarosaria)